



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 13/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 769

Cont. n. 3481/97/FR - TAR Puglia sezione di Bari; AMAT Taranto c/ Regione Puglia - sentenza n. 3216/2005 n. di R.R. 3161/97 - riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue

Con ricorso n. 3161/97, in data 11 novembre 1997, proposto da A.M.A.T. (azienda per la mobilità di Taranto) presso il TAR Puglia di Bari, veniva chiesto l'annullamento della delibera di G. R. n. 6381 del 5.8.97, notificata ad A.M.A.T. il successivo 1.9.97, avente ad oggetto "L.R. n. 13/1982. Determinazione preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1997 alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto locale".

Con la delibera impugnata veniva comminata al ricorrente la sanzione di lire 1.457.900.000 per aver assunto nell'anno 1996 25 dipendenti senza l'autorizzazione regionale prevista dalle ll. rr. nn. 13/82 e 13/93.

Il ricorrente, a fondamento della sua richiesta di annullamento, aveva eccepito la violazione delle leggi regionali sopra indicate poiché l'assunzione di 24 dei 25 dipendenti era avvenuta a seguito di transazione di un contenzioso nel quale l'A.M.A.T. era risultata soccombente dinanzi al giudice ordinario, che aveva riconosciuto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligazione pecuniaria con decorrenza dal 22.05.93.

Il 25° dipendente assunto era stato semplicemente riassunto in servizio e la stessa Regione Puglia aveva comunicato all'A.M.A.T. che nel caso di specie non fosse necessaria la propria autorizzazione.

Con delibera di Giunta Regionale n. 9640 del 19 dicembre 1997 veniva deciso di "revocare in via provvisoria e quindi con riserva di ripetizione in caso di successiva diversa valutazione da parte del Giudice amministrativo la sanzione pecuniaria comminata all'A.M.A.T. con la deliberazione n. 6381/97".

Instauratosi il giudizio dinanzi al TAR Puglia, la Regione Puglia non si costituiva e rimaneva contumace; in data 8 gennaio 1998 il TAR Puglia, sezione di Bari, emette ordinanza n. 23/98 a norma dell'articolo 87 del regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907, come richiamato dall'articolo 19 della legge n. 1034/1971, con cui accoglie la domanda incidentale di sospensione proposta dall'A.M.A.T. limitatamente alla comminatoria delle sanzioni pecuniarie a carico dell'A.M.A.T. medesima (punto 5 del dispositivo dell'atto impugnato).

Con sentenza n. 3216/05, in data 23.06.2005 depositata in segreteria in data 9.07.2005 il TAR Puglia sezione di Bari accoglieva il ricorso proposto dall'A.M.A.T. e annullava la delibera della Giunta Regionale n. 6381/97 nella parte in cui comminava alla ricorrente la sanzione di £. 1.457.900.000, condannando altresì l'Ente Regione al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 2.000,00.

L'avvocato Barberio, legale incaricato dal-l'A.M.A.T., notificava all'Avvocatura della Regione Puglia la citata sentenza in forma esecutiva in data 12/03/2013, successivamente l'Avvocatura regionale trasmetteva la medesima sentenza e la relativa documentazione con nota in data 14 marzo 2013 prot. n. 11/L/4786 acquisita al protocollo del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità in data 19/03/2013 al n. AOO_148/1261, con invito a procedere al pagamento delle spese indicate in sentenza.

Con nota in data 21 marzo 2013 l'Avvocato Barberio trasmetteva a questo Servizio prospetto riassuntivo relativo alle competenze liquidate in sentenza comprensive di accessori e spese successive ammontanti a euro 2.899,24 oltre IVA al 21% importo da versare mediante bonifico bancario ad AMAT Spa.

Dovendo provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto spettante alla citata azienda, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo su citato e fatta salva la liquidazione, a cui si procederà con apposito provvedimento dirigenziale del servizio reti ed infrastrutture per la mobilità.

Alla luce del pronunciamento reso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009 su richiesta del Presidente della G. R. questa tipologia di spesa è da riconoscersi quale debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti dell'azienda AMAT Spa per l'importo di €. 3.495,80 come richiesto dal professionista incaricato dall'AMAT Spa, nonché all'autorizzazione al relativo impegno di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di €3.495,80, per pagamento competenze liquidate dalla sentenza del TAR Puglia, sezione di Bari, n. 3216/05 comprensive di accessori e spese successive, importo da versare mediante bonifico bancario ad AMAT Spa, si provvederà mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale rimpinguamento del Cap. 1317 del bilancio regionale;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. (nota dell'Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011);

Il Settore ragioneria è incaricato di provvedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di €. 3.495,80 dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 1317 (spese legali) del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di €. 3.495,80 si provvederà con determinazione del dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1317.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4 comma 4° lettera k) e della D.G.R. n. 3261/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture strategiche e Mobilità e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante a complessivi €. 3.495,80 per il pagamento delle competenze liquidate dalla sentenza del TAR Puglia, sezione di Bari, n. 3216/05 resa in data 23.06.2005 e depositata in segreteria in data 9.07.2005 comprensive di accessori e spese successive, importo da versare mediante bonifico bancario ad AMAT Spa,
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.495,80 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria" che qui s'intende integralmente trascritta,
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell' art. 12 comma 2 della L.R. n. 46/2012;
5. di fare obbligo al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di demandare al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
